



COMUNE DI BARDONECCHIA
Provincia di Torino CAP. 10052



**REGOLAMENTO della COMMISSIONE COMUNALE DI
VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(C.C.V.L.P.S.)**

INDICE GENERALE

ART. 1) Oggetto.	pag. 2
ART. 2) Compiti della Commissione.	pag. 2
ART. 3) Composizione.	pag. 3
ART. 4) Nomina della Commissione e durata in carica.	pag. 4
ART. 5) Convocazione.	pag. 5
ART. 6) Adunanze e pareri.	pag. 5
ART. 7) Adempimenti preliminari alle adunanze.	pag. 6
ART. 8) Richieste di intervento della Commissione.	pag. 6
ART. 9) Verifiche di cui alla lettera e), del primo comma, dell'art. 141, del Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 e sue successive modifiche ed integrazioni.	pag. 7
ART. 10) Spese di funzionamento della Commissione.	pag. 8
ART. 11) Entrata in vigore.	pag. 8

ART. 1 - OGGETTO.

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141 bis, del Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 come introdotto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001, n. 311.

ART. 2 - COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e sue successive modifiche ed integrazioni.

In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo deve:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4, del Decreto Legislativo 08.01.1998, n. 3 anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, della Legge 18.03.1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengono osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo le verifiche sui locali di pubblico spettacolo delle strutture e dei locali sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo:

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del

pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

3. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari od inferiore a duecento persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma, sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'Albo degli Ingegneri o nell'Albo degli Architetti o nell'Albo dei Periti Industriali o nell'Albo dei Geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno.
4. Per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale nella stessa Provincia o quella Comunale nello stesso Comune abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni non occorre una nuova verifica, salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142, del Regio Decreto 06.05.1940, n. 635 così come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001, n. 311 per l'esercizio dei controlli di cui alla lettera e), del primo comma e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza.
5. Non viene convocata la Commissione Comunale di Vigilanza nei seguenti casi:
 - a) Qualora venga richiesta l'autorizzazione temporanea per l'installazione di una sola attrazione di spettacolo viaggiante rientrante nell'elenco ministeriale. L'ufficio preposto dovrà acquisire le certificazioni ed omologazioni relative all'attrazione oltre alla dichiarazione di corretto montaggio. In assenza della suddetta documentazione si procederà alla convocazione della Commissione Comunale.
 - b) Qualora venga richiesto il rilascio di autorizzazioni temporanee che non comportino l'utilizzo di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico: Detta norma consente il posizionamento di idonee transenne atte a delimitare l'area per il pubblico e/o ad agevolarne il flusso oltre al posizionamento di servizi igienici di tipo mobile purché collocati in modo tale da non costituire in alcun modo intralcio o pericolo.

ART. 3 - COMPOSIZIONE.

1. Con riferimento a quanto disposto dall' art. 141 bis introdotto con l'art. 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001, n. 311, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Bardonecchia è così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - b) dal Comandante del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal direttore della Struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica 2 . o da un medico dello stesso delegato;

d) dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. o suo delegato;

e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

f) da un esperto di elettrotecnica o suo delegato

Alla Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo possono essere aggregati uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, ove occorra, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale od impianto da verificare.

Quando sono impegnate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla Legge 06.10.1995 n. 425, alle disposizioni del relativo Regolamento di Attuazione.

Su loro richiesta possono inoltre far parte della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, designate dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale in materia.

ART. 4 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DURATA IN CARICA.

1. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è nominata dal Sindaco con decreto.
2. La scelta degli esperti in elettronica, in acustica o in altre specifiche discipline è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo Albo o Ordine Professionale, operanti nella Provincia e, preferibilmente nel territorio Comunale.
3. Un dipendente Comunale scelto dal Sindaco è nominato in qualità di segretario della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.
4. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo rimane in carica per la durata di tre anni.

Ove non venga riconosciuta nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3, del Decreto Legge 16.05.1994, n. 293 convertito con modificazioni nella Legge 15.07.1994, n. 444, la Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è prorogata per non più quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.

Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 5 - CONVOCAZIONE.

1. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è convocata dal Presidente con avviso scritto indicante il giorno, ora e luogo della seduta o del sopralluogo ed elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso deve essere inviato a cura del segretario a tutti i componenti ed al richiedente almeno venti giorni prima della seduta, per posta, telegramma, telefax, posta elettronica od altra forma ritenuta idonea.

Nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, la convocazione può essere comunicata anche tramite telefono almeno quarantotto ore prima della seduta.

ART. 6 - ADUNANZE E PARERI.

1. Le adunanze della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo si svolgono presso la sede Comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. Le adunanze della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo sono valide con la presenza di tutti i componenti designati, compresi quelli aggregati, quando invitati.
3. All'accesso della Commissione può partecipare personalmente o mediante proprio rappresentante il destinatario del provvedimento finale che ha facoltà di presentare memorie e documenti.
4. Il parere della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è reso in forma scritta e si intende validamente assunto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il segretario della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo provvede a redigere verbale della seduta nel quale devono essere indicati il luogo della riunione, i nomi dei componenti presenti, una breve sintesi delle discussioni svolte, nonché i pareri espressi.

Il verbale è sottoscritto da parte di tutti i membri.

6. Il Segretario della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo provvede ad annotare i pareri resi in un apposito Registro cronologico, numerandoli progressivamente.
7. Il parere espresso dalla Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è notificato agli interessati a cura dell'Ufficio Comunale competente al rilascio delle licenze di agibilità.
8. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni ed ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

9. I componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo si astengono dal prendere parte ai relativi lavori quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse proprio, o del coniuge, o di parenti e affini entro il quarto grado.

In tal caso alla riunione della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo devono essere convocati i supplenti.

10. Il segretario della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo cura la raccolta e l'aggiornamento delle normative e delle disposizioni tecniche in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale.

Il materiale raccolto è reso disponibile nel corso delle adunanze ai fini di una pronta e agevole consultazione da parte dei componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

ART. 7 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE ADUNANZE.

1. Contestualmente all'invio della convocazione per adunanze e sopralluoghi, viene depositata nella segreteria della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo la documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta all'ordine del giorno, ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale.
2. Contestualmente alla convocazione dovrà essere trasmesso ai membri esterni la Commissione una planimetria generale dei luoghi da sottoporre a sopralluogo unitamente ad una relazione sul tipo di attività svolto.

ART. 8 - RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE.

1. Nella sua prima seduta la Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo prende visione dei regolamenti comunali che regolano la materia o che possono averne attinenza.
2. L'intervento della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo deve essere richiesto con domanda in bollo, diretta al Sindaco.

La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune, ufficio competente al rilascio dei pareri di agibilità:

- a) almeno trenta giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione di locali o strutture esistenti);
- b) almeno venticinque giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la irricevibilità delle istanze.

3. I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee ed i professionisti incaricati hanno facoltà di chiedere di essere sentiti dalla Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo per fornire eventuali chiarimenti in ordine alle pratiche di competenza.

Ogni singolo componente della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, previa valutazione della pratica, ha facoltà di richiedere alla segreteria di procedere alla convocazione dei predetti soggetti.

4. La data del sopralluogo della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 9 - VERIFICHE DI CUI ALLA LETTERA E), DEL PRIMO COMMA, DELL'ART. 141, DEL REGIO DECRETO 06.05.1940, N. 635 E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

1. La Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo dispone l'effettuazione delle verifiche di cui alla lettera e), del primo comma, dell'art. 141, del Regio Decreto 06.05.1940 n. 635 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28.05.2001 n. 311 e precisate alla lettera e), del primo comma, dell'art. 02), del presente Regolamento, avvalendosi dei componenti allo scopo delegati dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e, in ogni caso, quando siano trascorsi almeno due anni dall'ultimo sopralluogo. Tra i delegati devono essere comunque compresi il medico delegato dal direttore medico dell'Azienda Sanitaria Locale competente territorialmente ed il delegato del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco; in mancanza di quest'ultimo ed in sua sostituzione è delegato altro componente della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo scelto con riguardo alle sue competenze professionali ed alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

ART. 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE.

1. Il costo di ogni sopralluogo della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo o di parte dei suoi componenti, a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento, è pari all'ammontare del gettone di presenza dovuto ai componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.

L'importo relativo deve essere versato alla Tesoreria del Comune non oltre il giorno precedente il sopralluogo.

La ricevuta del versamento dovrà essere esibita all'atto dell'sopralluogo od allegata alla documentazione depositata presso gli uffici.

2. Il costo del sopralluogo non è dovuto dal richiedente, ma è assunto a carico dell'Amministrazione Comunale per quelle manifestazioni e / o spettacoli temporanei che vengono formalmente patrocinati dall'Amministrazione Comunale stessa.
3. A ciascuno dei componenti della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo viene riconosciuto per non più di una volta nella stessa giornata un gettone di presenza di importo pari a quello stabilito nel provvedimento di nomina della Commissione.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Regolamento per l'Organizzazione ed il Funzionamento della Commissione Comunale per la Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo entra in vigore dopo il deposito per quindici giorni nella Segreteria del Comune.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni Comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.